



Anno VI

Mogadiscio, 21 Novembre 1966

Suppl. n. 2 al n. 11

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri


PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 1 Novembre 1966, n. 7 — *Estensione e Modificazione del «Codice Marittimo».* Pag. 3
- DECREE-LAW 1 November 1966, n. 7 — *The Extension and Modification of the Maritime Code.* » 28

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

ERRATA CORRIGE

Pagina 3 la dicitura di Decrea Legge leggasi: *Decreto Legge*.

Pagina 7 Capitolo IV Art. 11 leggasi: *Disposizioni Generali*
anzichè Spedizioni generali.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECREA LEGGE 1 Novembre 1966, n. 7.
Estensione e modificazione del «Codice Marittimo».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di estendere all'intero territorio della Repubblica il Codice Marittimo approvato con Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, e di modificare alcune disposizioni del Codice medesimo;

SU PROPOSTA del Ministro delle Comunicazioni e dei Trasporti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

CAPITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Estensione del Codice Marittimo alle Regioni del Nord

Il Codice Marittimo, approvato con Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, è esteso a tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2

Ministero delle Comunicazioni e Trasporti

Le parole «Ministro e Ministero per gli Affari Economici» contenute nel Codice Marittimo approvato con Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, sono sostituite dalle seguenti:

«Ministro e Ministero delle Comunicazioni e Trasporti».

Art. 3

Mare Territoriale

Il primo comma dell'art. 1 (Mare territoriale) del Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Subordinatamente alle norme generalmente accolte dal diritto internazionale, è soggetta alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea».

Art. 4

Divisione amministrativa del litorale

L'art. 5 (Divisione amministrativa del litorale) del Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'amministrazione marittima, il litorale del Territorio dello Stato costituisce un'unica circoscrizione marittima, con capoluogo Mogadiscio, il cui ufficio è denominato Servizio Marittimo e Portuale di Mogadiscio. La circoscrizione marittima comprende le Sezioni Marittime di Chisimaio, che si estende da Ras Chiambone a El Caschera (escluso El Caschera); di Merca, che si estende dal El Caschera a Danane (escluso Danane); di Mogadiscio, che si estende da Danane a Eil (escluso Eil); di Bosaso, che si estende da Eil a Bender Ziad (escluso Bender Ziad) di Las Kōreh (che si estende da Ras Sura a Bender Ziad (escluso Bender Ziad) di Mait, che si estende da Ras Khanzir a Ras Sura (escluso Ras Sura); di Berbera, che si estende da Loya Ada a Ras Khanzir (escluso Ras Khanzir); e le Delegazioni di spiaggia di Brava, Adale, Obbia, Eil, Bender Beila, Hafun, Hordie, Bargal, Alula, Candale, Slayu, Heis e Zeila».

Art. 5

Autorità Marittima

1. In seno al Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti, l'Autorità Marittima è competente nelle materie marittime.

2. Le funzioni amministrative spettanti all'Autorità Marittima possono essere esercitate all'estero da Agenti di Registrazione, di volta in volta nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni e dei Trasporti.

Art. 6

Facoltà dell'Autorità Marittima di imporre multe, per motivi disciplinari, a carico di persone fisiche e giuridiche

L'Autorità Marittima ha la facoltà di imporre, per motivi disciplinari, pene pecuniarie fino a Sh. So. 3.000 (tremila) a carico di persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le cooperative operanti nel porto o nell'approdo; in casi gravi ha altresì la facoltà di sospendere l'attività svolta da tali persone nell'ambito portuale o dell'approdo, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il ricavato delle pene pecuniarie è versato alla Tesoreria dello Stato.

Art. 7

Personale dipendente dall'Autorità Marittima

L'art. 7 (personale dell'Amministrazione Marittima) del Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Il personale del Servizio Marittimo e Portuale di Mogadiscio, e degli altri Servizi, Sezioni, Uffici e Delegazioni, viene di regola tratto dai ruoli del personale Civile dello Stato».

Art. 8

Bandiera della Marina Mercantile

La bandiera della Marina Mercantile ha le seguenti caratteristiche: Drappo di forma rettangolare, di cm. 100x150 cm., di colore azzurro, recante al centro una stella bianca a cinque punte sorretta dall'ancora ammiraglia, la cui gomema a forma di «S» è l'iniziale ed il simbolo della Somalia.

CAPITOLO II

Agenti e Spedizionieri Marittimi

Art. 9

Agenti e Spedizionieri Marittimi

1. Gli Agenti e Spedizionieri Marittimi compiono presso l'Autorità Marittima e gli uffici dipendenti tutte le formalità e gli atti relativi a navi, sambuchi, e galleggianti, per conto di terzi (armatori, compagnie di navigazione, capitani di navi, ecc.).

2. Gli Agenti e Spedizionieri Marittimi, fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali, devono essere autorizzati dall'Autorità Marittima, che rilascia una patente su domanda degli interessati corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita comprovante la maggiore età del richiedente;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato della Camera di Commercio, attestante che il richiedente ha compiuto un tirocinio di almeno due anni presso un Agente o Spedizioniere Marittimo, e possiede pertanto la necessaria esperienza;
- e) versamento alla Banca Nazionale Somala, a garanzia degli obblighi prescritti, di una cauzione di Sh. So. 3.000 (tre-mila);
- f) accettazione di tutte le formalità e gli obblighi prescritti dall'Autorità Marittima, incluso il pagamento di una tassa annuale di Sh. So. 1.000 (mille) per la patente di Agente Marittimo.

3. Il rilascio della patente è subordinato al pagamento della tassa concessione di Sh. So. 500 (cinquecento).

La tassa per il rinnovo annuale della patente è di Sh. So. 150 (centocinquanta).

CAPITOLO III

Diritto di Registrazione e Tassa annuale

Art. 10

Diritto di Registrazione e Tassa annuale

I diritti di registrazione delle navi, sambuchi e galleggianti di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, e le relative tasse annuali, sono stabiliti come segue:

1) A) *Diritti di Registrazione:*

NAVI — fino a tonn. 1000 di stazza netta Sh. So. 1.000.

SAMBUCHI — fino a tonn. 50 di stazza netta Sh. So. 50.

— da tonn. 50 e oltre di stazza netta Sh. So. 100.

GALLEGGIANTI — fino a tonn. 20 di stazza netta Sh. So. 25.

— da tonn. 20 e oltre di stazza netta Sh. So. 50.

B) *Tassa Annuale:*

NAVI fino a tonn. 1000 di stazza netta — per tonn. netta
Sh. So. 0,50.

SAMBUCHI per tonn. netta Sh. So. 1.

GALLEGGIANTI per tonn. netta Sh. So. 1.

- 2) I diritti di registrazione e la tassa annuale per le navi da 1000 tonn. nette e oltre sono stabiliti dal successivo art. 13.

CAPITOLO IV

Registrazione: individuazione e trasferimento di navi

Art. 11

Spedizioni generali

Nessuna nave, a propulsione meccanica o a vela, avente una stazza netta di 1000 tonn. o superiore, adibita esclusivamente al traffico tra i porti della Repubblica, e nessuna nave adibita al traffico internazionale, può inalberare la bandiera della Repubblica o godere dei diritti e dei privilegi accordati alle navi somale, se non è registrata a norma della presente legge. Il porto di registrazione e, per ogni nave, Mogadiscio, ed il nome di detto porto deve essere indicato nel Certificato di Registrazione.

Art. 12

Requisiti per la Registrazione

1. Possono essere registrate tutte le navi, ovunque costruite, di proprietà di persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Repubblica, incluse le corporazioni, società e associazioni di singoli privati registrate nella Repubblica. Tali cittadini, peraltro, debbono essere domiciliati nella Repubblica, e le corporazioni, società ed associazioni di singoli privati debbono essere registrate nella Repubblica a cura dell'Agente di Registrazione.

2. Le navi, a propulsione meccanica o a vela, di stazza netta inferiore alle 1000 tonn., adibite esclusivamente al traffico tra i porti della Repubblica, sono registrate localmente.

Art. 13

Diritti di registrazione e tassa di tonnello

I diritti di registrazione per le navi aventi una stazza netta di 1000 tonn. e oltre, ammontano a \$ 1.10 (dollaro U.S.A. uno e dieci-centesimi) per tonnello netta; la tassa annuale di tonnello ammonta a U. S. \$ 0,12 (dodicentes. di dollaro U.S.A.) per tonnello netta.

Art. 14

Intestazione del certificato di Registrazione

Il documento di iscrizione della nave è denominato Certificato di Registrazione.

Art. 15

Condizioni per il Rilascio del Certificato Permanente di Registrazione

1. a) Per la registrazione di una nave, il proprietario, proprietario gerente, comproprietario, o il rappresentante munito di mandato nel caso di una nave di proprietà privata, ovvero — nel caso di una nave appartenente ad una società — il presidente, vice presidente, segretario o vice-segretario della società, o un funzionario o rappresentante autorizzato per iscritto, è tenuto a dichiarare sotto giuramento il nome della nave, la stazza netta, il luogo e la data di costruzione; il nome, la residenza e la cittadinanza di qualsiasi altro proprietario: le quote di ciascun proprietario; il nome e la cittadinanza del capitano, nonché il proprio nome e la propria cittadinanza.
 - b) Il giuramento viene prestato davanti all'Agente di Registrazione o altra persona da questi designata.
 - c) Non è necessario dichiarare sotto giuramento il nome degli azionisti della società proprietaria della nave, nè è richiesto il giuramento di altre persone titolari di interessi connessi alla nave stessa. Il rappresentante o mandatario che acquista una nave deve dichiarare sotto giuramento a chi appartiene la nave, di essere il rappresentante o mandatario del proprietario, e di avere come tale acquistato la nave in buona fede.
2. Quando il Capitano di una nave si trova nel porto dove è la nave da registrare e viene presentata domanda di registrazione, il giuramento previsto dal precedente comma 1° lett.a) viene prestato dal Capitano in luogo del proprietario, del rappresentante o del mandatario.

3. Ove il documento di una nave vada perduto o distrutto, il Capitano o altra persona al comando della nave può prestare il seguente giuramento davanti ad un funzionario consolare o diplomatico o altra persona nominata dal Ministro degli Esteri, nel primo porto toccato dalla nave dopo la perdita o distruzione del documento, o nella località più prossima a detto porto:

«Io, (*nome della persona che presta il giuramento*), capitano o comandante della (*tipo della nave*) denominata (*nome della nave*), N. ufficiale (*numero della nave*), di proprietà di (*nome del proprietario*), domiciliato (*domicilio del proprietario*), giuro che detta nave è stata, secondo quanto è a mia conoscenza, registrata a norma delle leggi della Repubblica Somala con il nome di (*nome della nave*), e che un Certificato Permanente (*o Provvisorio*) di Registrazione, recante il N. (*numero del certificato perduto*), è stato rilasciato per detta nave a norma delle leggi della Repubblica Somala, a (*luogo di rilascio del certificato perduto*), il (*data di rilascio del certificato perduto*), e che tale certificato è stato perduto (*o distrutto*); tale certificato, se ritrovato e per quanto in mia facoltà, sarà consegnato all'Agente di Registrazione che lo ha rilasciato».

Art. 16

Misurazione

Nessuna nave può ottenere la registrazione permanente se non è stata misurata da persona designata dall'Agente di Registrazione. Una nave registrata a norma delle leggi della Repubblica Somala può ottenere un altro certificato di Registrazione senza essere nuovamente misurata, purchè la sua portata non sia stata modificata.

Art. 17

Certificato di Misurazione

La persona che effettua la misurazione di una nave rilascia un certificato attestante il tipo di costruzione della nave, il numero dei ponti e degli alberi, la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la stazza, e ogni altro dettaglio atto ad individuare la nave; attesta altresì che il nome e il porto di appartenenza della nave sono dipinti sulla poppa.

Art. 18

Indicazioni relative alla Stazza contenute nel Certificato di Registrazione

1. Il Certificato Permanente di Registrazione di una nave deve indicare la lunghezza, altezza, larghezza e altezza sotto il terzo ponte o controcoperta della nave, accertate come segue:

Nelle nave a scafo con tre o più ponti, il ponte di stazza è il secondo ponte dal basso; in tutti gli altri casi il ponte superiore dello scafo è il ponte di stazza. La lunghezza di una nave è la distanza tra la parte anteriore del fasciame esterno dal lato di prua alla parte posteriore del ritto di poppa, nelle navi ad elica; ed alla parte posteriore del dritto del timone di direzione in tutte le altre navi, misurata sulla parte superiore del ponte di stazza. La larghezza massima della nave è la distanza della parte più ampia misurata all'esterno della nave. La profondità della stiva è data dalla distanza tra la parte inferiore del tavolato del ponte di stazza, a mezza nave, al soffitto della stiva (spessore medio). Se la nave ha un terzo ponte, l'altezza sotto la controcoperta è data dalla distanza tra la parte superiore del tavolato del ponte di stazza e la parte inferiore del tavolato superiore. Tutte le misure debbono essere espresse in piedi e frazioni decimali di piede.

2. La stazza di una nave indicata nel documento permanente equivale all'intera capacità cubica interna della nave stessa, espressa in tonnellate di 100 piedi cubi ciascuna. La stazza è misurata in conformità alle norme ed ai regolamenti emanati dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

3. Nel Certificato Permanente di Registrazione di ogni nave, oltre al numero dei ponti sono indicati separatamente: (1) la stazza sotto il ponte di stazza, (2) la stazza dei ponti intermedi sopra il ponte di stazza, (3) la stazza sopra il ponte superiore, e (4) la stazza lorda complessiva costituita dalla somma delle tre voci precedenti.

4. Nel documento permanente sono indicate separatamente le detrazioni dalla stazza lorda e la stazza netta o di registrazione.

5. Su domanda del proprietario o capitano di una nave somala adibita al traffico internazionale, l'Agente di Registrazione può allegare al documento un'appendice indicante separatamente, per uso nei porti esteri, la misura dello spazio o spazi che in detti porti è consentito detrarre dalla stazza lorda.

6. Se, a seguito di nuove misurazioni, non vi viene emesso un nuovo documento, la dichiarazione della nuova misurazione è allegata in forma di appendice al vecchio certificato di Registrazione o immatricolazione, unitamente ad un certificato dell'Agente di Registrazione attestante che la stima originale della stazza è stata modificata.

Art. 19

Forme dei Documenti

L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione prescrivono e forniscono gli stampati per i Certificati di Registrazione. I documenti della nave possono essere redatti esclusivamente sugli stampati prescritti.

Art. 20

Numerazione dei Certificati di Registrazione e delle Patenti

L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione debbono numerare progressivamente le patenti e i certificati di registrazione da essi rilasciati, iniziando una nuova numerazione al principio di ogni anno. Essi debbono altresì annotare il rilascio delle patenti e certificati di registrazione in un apposito registro, e conservare copia dei documenti rilasciati o ad essi restituiti.

Art. 21

*Certificati Provvisori di Registrazione rilasciati
alle navi all'estero*

L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione possono rilasciare certificati provvisori di registrazione alle navi all'estero che saranno successivamente registrate sotto la bandiera della Repubblica Somala.

2. Un certificato provvisorio attribuisce alla nave i privilegi di una nave della Repubblica adibita al traffico internazionale, per un anno dalla data del rilascio o, se la nave tocca un porto della Repubblica prima della scadenza dell'anno, sino a dieci giorni dopo l'arrivo della nave in detto porto. L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione prescrivono le condizioni per il rilascio e il rinnovo dei certificati provvisori e le modalità secondo cui questi debbono essere restituiti all'atto del rilascio dei certificati permanenti di registrazione.

3. L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione prescrivono la forma dei certificati provvisori, includendo il nome della nave e quello del capitano, la data e il luogo dell'acquisto e il nome degli acquirenti, nonché tutti i dati relativi alla stazza, costruzione, descrizione e perizia della nave che possono essere in possesso del funzionario che rilascia il certificato.

4. Il funzionario che rilascia il certificato provvisorio deve inviarne sollecitamente copia all'Autorità Marittima.

Art. 22

Rifiuto di Documenti

L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione non possono concedere certificati o rilasciare documenti alle navi nei confronti delle quali non sono state ancora adempiute tutte le formalità prescritte dal presente decreto legge.

Art. 23

Divieto di vendita di documenti

I certificati e i documenti rilasciati per una nave possono essere usati solamente per la nave per la quale sono stati rilasciati, e non possono essere venduti, prestati o in altro modo trasferiti ad altri.

Art. 24

Cambio di Bandiera

Il proprietario di una nave registrata a norma della presente legge può far registrare la nave presso uno Stato estero a condizione che tutti gli obblighi verso la Repubblica nei confronti della nave stessa siano stati soddisfatti. Peraltro, prima di perfezionare l'atto di trasferimento, il proprietario deve restituire il certificato di registrazione all'Autorità Marittima o all'Agente di Registrazione.

Art. 25

Restituzione e cancellazione dei Certificati di Registrazione

1. Se una nave registrata è perduta, catturata dal nemico, incendiata o naufragata o le è comunque impossibile ritornare al porto di appartenenza, il certificato di registrazione, ove non sia andato perduto, deve essere consegnato all'Autorità Marittima o all'Agente di Registrazione dal capitano o altra persona al comando della nave, entro otto giorni dall'arrivo di detta persona in una località compresa nella giurisdizione dell'Autorità Marittima o Agente di Registrazione.

2. All'atto della domanda per ottenere un nuovo certificato di registrazione, il precedente certificato deve essere consegnato all'Autorità Marittima o all'Agente di Registrazione che riceve la domanda.

Art. 26

Nuovo Certificato

1. Ogni qualvolta una nave fornita di certificato di registrazione è venduta o trasferita interamente o in parte, senza mutamento di bandiera, ovvero la forma o la portata della nave è modificata in conseguenza di prolungamenti o sovrastrutture, ovvero la nave viene equipaggiata o armata in modo tale da rientrare in una

categoria diversa da quella originale, la nave stessa deve essere nuovamente registrata con il suo nome originale. La vendita o il trasferimento debbono essere provati da un atto scritto redatto nelle forme di un atto di vendita, nel quale è trascritto per intero il certificato di registrazione. In caso contrario, la nave non può ottenere un nuovo certificato.

2. Quando l'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione accerta che una nave è stata legalmente venduta o trasferita e che il certificato di registrazione è rimasto in possesso del precedente proprietario, può concedere un nuovo certificato a seguito di detta vendita, a condizione che i proprietari ottemperino a tutte le disposizioni del presente Capo, con l'esclusione dell'obbligo di restituire il certificato precedente. Resta ferma la responsabilità penale di chiunque ometta di consegnare i documenti della nave a seguito della vendita o del trasferimento della medesima.

3. La nave che non venga fornita di un nuovo certificato di registrazione ove tale nuovo certificato sia prescritto, non è considerata nave della Repubblica. Se il certificato precedente non è consegnato, il proprietario della nave è punibile con la multa fino a Sh. So. 3.000 salvo che il certificato sia andato perduto o distrutto e sia stato prestato il relativo giuramento.

Art. 27

Certificato del Costruttore

Per la registrazione di una nave costruita nella Repubblica, il costruttore da cui o sotto la cui direzione la nave è stata costruita deve rilasciare un certificato attestante: (1) che la nave è stata costruita da lui o sotto la sua direzione; (2) il luogo in cui la nave è stata costruita; (3) la data della costruzione; (4) la persona per conto della quale la nave è stata costruita; (5) il tipo della costruzione; (6) il numero dei ponti e degli alberi; (7) la lunghezza; (8) la larghezza; (9) l'altezza; (10) la stazza; e (11) ogni altro dato utile alla individuazione della nave.

Art. 28

Nomi e Numeri di Identificazione

1. Il nome di ogni nave registrata deve essere chiaramente visibile sulla prua e sulla poppa. Sulla poppa deve essere altresì indicato e chiaramente visibile il porto di appartenenza della nave. I nomi, scritti in alfabeto romano, debbono essere dipinti o intagliati

o incisi o in rilievo, e debbono essere di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro. Le lettere più piccole non possono misurare meno di quattro pollici. Il proprietario di una nave trovata priva dei suddetti contrassegni è punito con la multa di Sh. So. 200 per ogni nome omissa.

2. Oltre che sulla poppa, il nome della nave, in lettere di dimensione non inferiore a sei pollici, deve essere chiaramente visibile su ciascuno dei fianchi esterni della cabina del pilota nelle navi che ne sono dotate; nelle navi dotate di timoni laterali, il nome deve essere altresì visibile sul lato esterno di ciascuna timoneria.

La nave il cui nome non sia scritto come stabilito dal presente comma è soggetta ad una multa di Sh. So. 200 per ogni dicitura omissa.

3. Il pescaggio di ogni nave registrata deve essere indicato sulla poppa e sul ritto di poppa, in piedi o decimetri, in cifre arabe o romane. La parte inferiore di ciascun numero indica il pescaggio a quel livello.

Art. 29

Cambio di Nome

1. L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione possono cambiare il nome di una nave su domanda del proprietario.

L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione impartiscono le necessarie disposizioni al riguardo e accertano gli elementi necessari per quanto riguarda l'età, le condizioni, il luogo di costruzione della nave nonché gli oneri gravanti sulla nave, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici e privati. L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione che ha autorizzato il cambio di nome ordina la pubblicazione del relativo provvedimento su almeno quattro numeri del quotidiano del luogo di Registrazione. Le spese di accertamento e di pubblicazione sono a carico della persona che richiede il cambio di nome.

2. Onde ottenere il cambio di nome, il proprietario della nave è tenuto a pagare le seguenti tasse:

- 1) per navi fino a 99 tonn. lorde, Sh. So. 140 o U. S. \$ 20;
- 2) per navi da 100 a 499 tonn. lorde, Sh. So. 350 a U.S. \$ 50;
- 3) per navi da 500 a 999 tonn. lorde Sh. So. 700 o U.S. \$ 100;
- 4) per navi da 1000 a 4999 tonn. lorde, Sh. So. 1.050 o U. S. \$ 150;
- 5) per navi da 5000 tonn. lorde, o oltre, Sh. So. 1.400 o U. S. \$ 200.

3. Ove il nome di una nave sia cambiato, o particolari congegni, contrassegni o espedienti siano usati al fine di trarre in inganno circa il vero nome o tipo della nave, la nave stessa è confiscata.

Art. 30

Esame dei documenti

I funzionari incaricati della riscossione delle entrate possono esaminare in qualsiasi momento il certificato di registrazione di una nave. Il capitano di una nave che, essendone richiesto, omette di esibire il certificato, è soggetto ad una multa di Sh. So. 500, se la mancata esibizione del certificato è volontaria, il capitano è punito con la multa di Sh. So. 7.000 o con la reclusione fino ad un anno, o con entrambe le pene.

Art. 31

Deposito del giornale nautico presso il Consolato

Il capitano di ogni nave registrata, al suo arrivo in un porto estero, deve depositare il giornale nautico presso il Console, o Vice-Console, o altro rappresentante della Repubblica in detto porto. Il giornale nautico viene restituito quando il capitano o comandante presenta la libera pratica rilasciata dal competente funzionario del porto ed ottempera alle norme relative al congedo dei marinai in un porto estero ed al pagamento dei diritti consolari.

Art. 32

Falso giuramento

1. Ove il proprietario di una nave o il suo rappresentante o mandatario dichiarare il falso nel corso del giuramento da prestarsi per ottenere la registrazione della nave, la nave stessa, completa di attrezzature e arredi, viene confiscata, ovvero il controvalore deve essere versato dalla persona che si è resa colpevole di falso giuramento.

2. Il capitano di una nave che dichiara il falso nel corso del suddetto giuramento è punito con la multa di Sh. Sc. 5.000, ma la nave non è confiscata.

Art. 33

Corrispondenza agli Standard Internazionali

L'Autorità Marittima e gli Agenti di Registrazione sono autorizzati a registrare o immatricolare a norma della presente legge le navi che posseggono i requisiti standard fissati dalle classificazioni adottate dalle seguenti società:

- 1) American Bureau of Shipping
- 2) Bureau Veritas
- 3) Lloyd's Register
- 4) Norske Veritas
- 5) altri simili standard approvati dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti o dall'Agente di Registrazione.

CAPITOLO V

Divieto di fare scalo in determinati porti

Art. 34

Divieto di fare scalo in determinati porti

Le navi registrate nella Repubblica possono, nello svolgimento della loro normale attività, fare scalo in qualsiasi porto di qualsiasi paese. Peraltro, dette navi non possono accedere ai porti di qualunque paese per i quali sia stato fatto divieto di scalo con deliberazione delle Nazioni Unite sottoscritta dalla Repubblica, o siano stati vietati a norma di una legge della Repubblica Somala.

CAPITOLO VI

Ipotecche preferenziali sulle navi e privilegi Marittimi

Art. 35

Trascrizione o Iscrizione di atti

1. La vendita, trasferimento, ipoteca, o cessione di ipoteca di una nave non è valida nei confronti di persone diverse dal cedente o dal debitore ipotecario, o dagli eredi o legatari dei medesimi, o altre persone che siano di fatto a conoscenza della transazione, finchè l'atto che fa prova di detta transazione non è trascritto o iscritto nell'ufficio dell'Autorità Marittima o dell'Agente di Registrazione.

2. L'Autorità Marittima o Agente di Registrazione trascrive iscrive tali atti, nell'ordine in cui vengono ricevuti, in appositi libri nei quali viene indicato:

- 1) il nome della nave;
- 2) i nomi delle parti;
- 3) il giorno e l'ora della ricezione dell'atto;
- 4) il diritto sulla nave trasferito o alterato dalla transazione;
- 5) l'ammontare e la data di scadenza di ogni eventuale ipoteca;

Art. 36

Ipoteca preferenziale — Iscrizione nel documento

Un'ipoteca valida che, al tempo in cui è accesa copre l'intera nave, ha carattere preferenziale rispetto a qualsiasi altra ipoteca costituita su detta nave sino alla data della sua iscrizione, a condizione che:

- 1) l'ipoteca sia iscritta nel documento della nave;
- 2) l'ipoteca sia iscritta a norma della presente legge;
- 3) l'iscrizione sia accompagnata da una dichiarazione giurata dalla quale risulti che l'ipoteca è stata accesa in buona fede, senza l'intenzione di ostacolare, danneggiare o defraudare i creditori presenti o futuri del debitore ipotecario o i detentori di privilegi sulla nave ipotecata;
- 4) nell'ipoteca non sia inclusa una clausola con la quale il creditore ipotecario rinuncia al carattere preferenziale della ipoteca stessa.

Art. 37

Estinzione del diritto del creditore ipotecario

Il diritto del creditore ipotecario su una nave registrata a norma della presente legge non si estingue se la nave stessa è confiscata in conseguenza di una violazione delle leggi della Repubblica, salvo che il creditore ipotecario non abbia autorizzato, consentito o partecipato all'omissione o all'atto illecito punito con la confisca della nave.

Art. 38

Trascrizione o iscrizione — Condizioni

Un atto di vendita o di trasferimento non può essere trascritto, nè un'ipoteca iscritta, se non vi sono menzionati il diritto del cedente o debitore ipotecaria sulla nave e il diritto venduto, ceduto o ipotecato. Gli atti di vendita o di trasferimento, le ipoteche, le dichiarazioni di privilegio e i certificati di liberazione da esso, non possono essere trascritti o iscritti se non sono stati precedentemente autenticati dall'Autorità Marittima, o Agente di Registrazione, o Agente Consolare, o da un notaio o altro funzionario, autorizzato dalla legge del Paese in cui avviene l'autenticazione, ad autenticare gli atti pubblici.

Art. 39

Ipoteca preferenziale

1. Una ipoteca che possiede i requisiti elencati nel presente Capo è una ipoteca preferenziale.

2. Nel certificato di Registrazione di una nave sulla quale grava una ipoteca preferenziale debbono essere annotati:

- a) i nomi del debitore ipotecario e del creditore ipotecario;
- b) il giorno e l'ora in cui è fatta l'annotazione;
- c) l'ammontare dell'ipoteca e la data di scadenza;
- d) l'ammontare del debito ipotecario parziale di cui ai commi (4) e (5) del presente articolo.

3. L'annotazione di cui al precedente comma è fatta dall'Autorità Marittima, o dall'Agente di Registrazione, o da altro rappresentante nominato dall'Autorità Marittima o dall'Agente di Registrazione in un porto estero. La nave non può ottenere la libera pratica sino a che la suddetta annotazione non è stata effettuata. Un certificato attestante l'avvenuta annotazione e indicante la data, il luogo e la descrizione dell'annotazione stessa, è allegata alla documentazione relativa alla registrazione della nave. Se l'annotazione non è fatta a cura dell'Autorità Marittima, copia del certificato deve essere prontamente inviata all'Autorità Marittima per essere acquisita agli atti.

4. Una ipoteca che, oltre alla nave, includa altri beni, non può essere considerata ipoteca preferenziale salvo che l'ipoteca non preveda la liberazione separata di tali beni con il pagamento di una determinata parte del debito ipotecario. Se una ipoteca preferenziale prevede la liberazione separata degli altri beni, l'ammontare di tale pagamento parziale deve essere annotato nel documento della nave.

5. Se una ipoteca preferenziale include più di una nave e prevede la liberazione separata di ogni nave con il pagamento di una parte del debito ipotecario, l'ammontare di tale pagamento parziale deve essere annotato nel documento della nave.

Art. 40

Privilegio marittimo

Una ipoteca preferenziale costituisce un privilegio marittimo sulla nave ipotecata, per l'ammontare del debito ipotecario insoluto garantito dalla nave stessa.

Art. 41

Interessi prodotti dall'ipoteca preferenziale

Una ipoteca preferenziale può produrre interessi al tasso convenuto dalle parti.

Art. 42

Dichiarazione di precedenti ipoteche e privilegi — Disposizioni penali

1. Prima della convalida di una ipoteca preferenziale, il debitore ipotecario è tenuto a dichiarare per iscritto al creditore ipotecario l'esistenza di ogni eventuale privilegio marittimo, precedente ipoteca, o altra obbligazione od onere gravante sulla nave da ipotecare, che sia a conoscenza del debitore ipotecario.

2. Dopo la convalida dell'ipoteca e prima che il creditore ipotecario abbia avuto il tempo di provvedere all'iscrizione della stessa e di fare annotare l'ipoteca nel documento della nave, il debitore ipotecario non può, senza il consenso del creditore ipotecario, contrarre obbligazioni contrattuali che possano costituire un privilegio sulla nave, ad eccezione dei privilegi a favore dei salari degli stivatori assunti direttamente dal proprietario, dal capitano, o dall'armatore della nave, o da chi esercita la nave stessa, e ad eccezione altresì dei privilegi a favore dei salari dell'equipaggio della nave, delle somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni, delle indennità di salvataggio, compresi i crediti derivanti da contratti stipulati per il salvataggio.

3. Il debitore ipotecario ovvero — ove il debitore ipotecario sia una società — il presidente o il direttore della società stessa, che dolosamente viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la multa fino a Sh. So. 10.000 e con la reclusione fino a due anni, o con entrambe le pene. Il debito ipotecario diviene in tal caso immediatamente esigibile, a discrezione del creditore ipotecario.

Art. 43

Esibizione di copie autenticate

1. All'atto dell'iscrizione di una ipoteca preferenziale, due copie autenticate della stessa sono consegnate al debitore ipotecario il quale è tenuto a conservarne una a bordo della nave ipotecata e a provvedere affinchè il capitano esibisca detta copia, unitamente al documento della nave, a chiunque sia impegnato in trattive che possono condurre alla costituzione di un privilegio marittimo, o alla vendita, trasferimento, o ipoteca della nave.

2. La patente di un capitano che volontariamente omette di esibire il documento della nave e la copia dell'ipoteca può essere sospesa o revocata.

Art. 44

Registrazione della dichiarazione di privilegio; liberazione di privilegio; liberazione di ipoteca

1. L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione debbono registrare, a richiesta della persona che la presenta, qualunque dichiarazione di privilegio su una nave registrata, da chiunque presentata, indicando la natura, la data di costituzione e l'ammontare del privilegio, nonchè il nome e l'indirizzo della persona che ha presentato la dichiarazione.

La persona che ha fatto registrare la propria dichiarazione di privilegio è tenuta, all'atto della liberazione totale o parziale del debito, a inviare immediatamente un certificato attestante l'avvenuta liberazione all'Autorità Marittima o all'Agente di Registrazione, che provvederanno a registrare il certificato stesso.

2. Il debitore ipotecario, all'atto della totale liberazione del debito ipotecario, deve immediatamente inviare un certificato attestante l'avvenuta liberazione, debitamente sottoscritto dal creditore ipotecario, o dai suoi eredi o legatari, all'Autorità Marittima o all'Agente di Registrazione, quali provvedono alla registrazione del certificato. Il debitore ipotecario è ugualmente tenuto ad inviare un

certificato attestante la liberazione parziale del debito, che deve essere registrato nelle stesse forme. Nel caso di una nave coperta da ipoteca preferenziale, l'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione faranno annotare la liberazione dell'ipoteca nel Certificato di Registrazione della nave. Un certificato attestante l'avvenuta annotazione, e indicante la data, il luogo e la descrizione dell'annotazione stessa, è allegato alla documentazione relativa alla registrazione della nave. Se l'annotazione non è fatta a cura dell'Autorità Marittima, copia del certificato deve essere prontamente inviata all'Autorità Marittima per essere acquisita agli atti.

Art. 45

Sequestro ipotecario e inadempienza: giurisdizione e procedura

1. Un'azione «in rem» può essere proposta innanzi ad una Corte competente nella Repubblica per ottenere il sequestro di una nave coperta da ipoteca preferenziale, in caso di non osservanza dei termini o condizioni dell'ipoteca. Oltre alla notifica a mezzo di pubblicazione, l'effettiva notifica dell'inizio dell'azione è fatta dall'attore, nei modi stabiliti dalla Corte, al capitano della nave, ad altro ufficiale superiore, o alla persona cui la nave è affidata, nonchè a chiunque abbia presentato una dichiarazione di privilegio non liberato sulla nave, salvo che, a seguito di ricerche condotte dall'attore e ritenute sufficienti dalla Corte, non sia stato possibile rintracciare detta persona nel territorio della Repubblica.

2. Il sequestro di una nave coperta da ipoteca preferenziale può altresì ottenersi in qualsiasi Stato estero in cui la nave si trovi, con un'azione «in rem» proposta innanzi ad una Corte competente di detto Stato, o con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legislazione dello Stato stesso per il sequestro ipotecario delle navi registrate a norma di leggi locali.

3. In deroga a quanto disposto dalla presente legge, il creditore ipotecario, oltre ad avvalersi dei rimedi previsti dal presente Capo, può proporre una azione «in personam» contro il debitore ipotecario, innanzi a qualsiasi corte competente, per ottenere il pagamento del debito ipotecario insoluto ovvero, ove il debito ipotecario sia stato solo parzialmente pagato, per ottenere il pagamento della parte residua.

4. A norma del presente decreto-legge non possono essere fatti valere con un'azione «in rem» i diritti del creditore ipotecario su beni mobili o immobili che non siano le navi coperte da ipoteca.

Art. 46

Sequestro ipotecario — Precedenza delle ipoteche preferenziali — Esenzioni

Se una nave coperta da ipoteca preferenziale viene sequestrata a seguito di un'azione «in rem» proposta innanzi alla Corte competente, e quindi venduta, tutti i crediti preesistenti inclusi i privilegi sulla proprietà cessano di gravare sulla nave e gravano invece sui proventi della vendita, per i rispettivi importi e secondo il rispettivo ordine di precedenza. L'ipoteca preferenziale ha precedenza su ogni altro privilegio sulla nave, ad eccezione dei privilegi costituiti anteriormente all'iscrizione e annotazione dell'ipoteca preferenziale come previsto dal presente Capo, e ad eccezione altresì dei privilegi a favore dei salari dell'equipaggio, degli indennizzi per danni derivanti da atto illecito, delle somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni, delle indennità di salvataggio (compresi i crediti derivanti da contratti stipulati per il salvataggio), e delle spese processuali liquidate dalla Corte.

Art. 47

Forniture navali di prima necessità — Privilegi

1. Chiunque fornisca servizi di riparazione, rifornimento, rimorchio, uso del bacino di carenaggio, binari ferroviari o altre forniture navali di prima necessità ad una nave estera o nazionale per ordine del proprietario o di persona da questi autorizzata, acquista un privilegio marittimo sulla nave stessa.

2. Il proprietario gerente, l'armatore, il capitano, o altra persona cui sia affidato l'esercizio della nave nel porto di rifornimento, incluse le persone all'uopo nominate dal noleggiatore, dal proprietario «pro hac vice», o dall'acquirente in possesso della nave, si presumono autorizzati dal proprietario a procurare le suddette forniture; ma chiunque sia dolosamente o illegalmente in possesso o al comando della nave non è autorizzato a contrarre privilegi sulla nave stessa.

3. Il presente Capo non conferisce alcun privilegio al fornitore che sapeva, o avrebbe potuto sapere esercitando una normale diligenza, che, secondo i termini di un contratto di noleggio o di un contratto di vendita della nave, o per qualsiasi altro motivo, la persona che ha ordinato le forniture non era autorizzato a contrarre privilegi sulla nave.

Art. 48

Forniture navali di prima necessità — rinuncia al privilegio

Le disposizioni del presente Capo non impediscono al fornitore di servirsi di riparazione, rifornimenti, rimorchio, uso del bacino di carenaggio, binari ferroviari o di altre forniture navali di prima necessità, nè al creditore ipotecario, di rinunciare in qualsiasi momento al proprio privilegio o, in caso di ipoteca preferenziale, al carattere preferenziale dell'ipoteca.

CAPITOLO VII

Naufragi e Salvataggi

Art. 49

Convenzioni Internazionali

Il Governo può, in applicazione delle norme stabilite dalla Costituzione, stipulare accordi internazionali con i Governi interessati per la segnalazione, individuazione e rimozione di navi naufragate, relitti, o altri oggetti che costituiscono pericolo per la navigazione nell'Oceano Indiano, esternamente alle acque territoriali della Repubblica.

Art. 50

Convenzioni internazionali per i relitti: spese relative

1. Il Governo può, in applicazione delle norme Costituzionali, stipulare convenzioni con i Paesi interessati per il mantenimento di:

- a) un servizio di assistenza alle navi ed agli equipaggi in difficoltà entro il raggio d'azione di una pattuglia, da stabilirsi nella convenzione;
- b) un servizio per la distruzione o la rimozione di relitti nell'Oceano Indiano. L'area in cui detto servizio deve essere mantenuto è da stabilirsi nella convenzione, con opportune delimitazioni latitudinali e longitudinali;
- c) il Governo ha la facoltà di includere in tali convenzioni apposite norme per il pagamento al Governo stesso, da parte dei Paesi interessati, di una quota proporzionale delle spese sostenute per il mantenimento dei suddetti servizi.

2. Tali convenzioni sono soggette a ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale della Repubblica.

Art. 51

Navi arenate su coste straniere

1. I Consoli e i Vice-Consoli in servizio presso i Paesi sui cui litorali sono arenate navi della Repubblica, sono tenuti ad adottare idonee misure per il salvataggio delle navi stesse, dei loro carichi e delle loro pertinenze, e per il magazzinaggio e la custodia delle merci e degli effetti salvati, di cui deve essere fatto inventario. Tali merci ed effetti, con i relativi inventari, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese sostenute. Un Console o Vice-Console non può prendere possesso di tali merci o di altri beni, se il capitano o il proprietario, ovvero il consignatario delle merci stesse è presente sul luogo e in grado di prenderne possesso.

2. Il Governo può nominare Consoli onorari o stipulare accordi con i Paesi nei quali la Repubblica non è rappresentata da un Console, Vice-Consolle, o altro rappresentante accreditato, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività assegnate dal presente articolo ai Consoli e Vice-Consoli della Repubblica.

Art. 52

Diritto al premio di salvataggio

Il diritto al premio per l'assistenza o i servizi di salvataggio non è pregiudicato dal fatto che le navi che rendono o ricevono tale assistenza o servizi di salvataggio appartengono allo stesso proprietario.

Art. 53

Premio di salvataggio

Coloro che, nel corso delle operazioni di salvataggio, salvano vite umane o parte del carico, hanno diritto a ricevere un giusta parte del premio spettante a chi ricupera la nave, le sue pertinenze e il carico.

Art. 54

Azioni giudiziarie relative al salvataggio — Termine

L'azione per ottenere il pagamento del premio di assistenza e salvataggio deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data in cui l'assistenza o i servizi di salvataggio sono stati resi, salvo che durante detto periodo sia mancata la possibilità di adire la Corte competente a giudicare in merito.

In tal caso, il diritto a proporre l'azione si prescrive dopo novanta giorni dalla data in cui si è concretata la possibilità di adire la Corte competente.

Art. 55

Premio per i servizi di salvataggio resi da navi di proprietà dello Stato

L'Autorità Marittima o l'Agente di Registrazione, e l'equipaggio di una nave di proprietà dello Stato o esercitata da suoi rappresentanti, posson riscuotere il premio per servizi di salvataggio resi da tale nave ed equipaggio e proporre azione per ottenere il pagamento di detto premio. Il premio di salvataggio riscosso dall'Autorità Marittima o dall'Agente di Registrazione e non assegnato all'equipaggio è accreditato all'ente governativo che ha il possesso o l'esercizio della nave.

CAPITOLO VIII

Equipaggio

Art. 56

Completezza di equipaggio

1. Una nave registrata sotto la bandiera della Repubblica non è ammessa alla navigazione se non ha a bordo tutti gli ufficiali e i membri dell'equipaggio necessari ad assicurare la sicurezza della navigazione.

2. L'equipaggio delle navi di cui al precedente comma deve essere costituito, per quanto possibile, da marittimi somali.

Art. 57

Giornale di Bordo

1. A bordo di ogni nave che inalbera la bandiera della Repubblica debbono essere tenuti un giornale di bordo ufficiale, un giornale di bordo della sala macchine e un giornale di bordo del servizio radio. Le annotazioni in tali giornali di bordo debbono essere fatte quotidianamente e firmate dalle persone cui è affidata la tenuta dei giornali stessi.

Art. 58

Ufficiali ed equipaggio

Chiunque può essere ingaggiato come capitano, ufficiale, o membro dell'equipaggio, a condizione che possenga l'esperienza e la capacità necessarie a svolgere le mansioni affidategli.

Art. 59

Fascicolo personale dei membri dell'equipaggio

Il capitano di ogni nave che inalbera la bandiera della Repubblica deve tenere un fascicolo personale per ogni membro dell'equipaggio, indicandone la nazionalità, la data di nascita, e ogni altro dato personale, incluse le referenze sulle quali il capitano ha basato la sua decisione di ingaggiarlo come membro dell'equipaggio.

CAPITOLO IX

Giurisdizione delle Corti della Repubblica

Art. 60

Giurisdizione delle Corti della Repubblica

Tutte le cause promosse in relazione alle disposizioni del presente decreto-legge sono soggette alla giurisdizione delle competenti Corti della Repubblica.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Art. 61

Potere regolamentare

Il Ministro delle Comunicazione dei Trasporti ha la facoltà di emanare regolamenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 62

Interpretazione

Ai fini dell'interpretazione del presente decreto-legge, fa testo la versione inglese.

Art. 63

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del Codice Marittimo approvato con Decreto Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1, e di qualsiasi altra legge, che siano contrarie o incompatibili con il presente decreto-legge.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente decreto-legge rimangono in vigore le disposizioni del Codice Marittimo di cui al precedente comma.

Art. 64

Entrata in vigore

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge, ai sensi dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 1° Novembre 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro a. i.
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti
ADEN ISSAK AHMED

DECREE LAW No. 7 of 1 November 1966.
Extension and modification of the Maritime Code.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;
CONSIDERING that there is an urgent necessity to extend to the whole Republic the Maritime Code approved by Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959 and modify certain provisions contained therein;
HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

CHAPTER I

General Provisions

Article 1

Extension of the Maritime Code to the Northern Regions

The Maritime Code approved by Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959, is hereby extended to the whole territory of the Republic.

Article 2

Ministry of Communications and Transport

The words «Minister» and «Ministry for Economic Affairs» appearing in the Maritime Code approved by Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959 shall be substituted by the following:

«Minister and Ministry of Communications and Transport».

Article 3

Territorial Sea

The first paragraph of Article 1 (Territorial Sea) of Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959, shall be substituted by the following:

«Subject to the generally accepted rules of international law, the portion of sea to the extent of twelve nautical miles within the

continental and insular coasts shall be under the sovereignty of the State. The extent shall be measured from the costal line along the low-water mark».

Article 4

Administrative Division of the Shores

Article 5 (Administrative Division of the Shores) of Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959, shall be substituted by the following:

«For the purposes of the Maritime Administration, the shores of the State Territory shall be considered a single Maritime circumscription with Mogadiscio as the chief town; and its office shall be called the Maritime and Port Service of Mogadiscio. The Maritime circumscription shall include the Maritime Sections of Chisimaio, extending from Ras Ciambone to El-Caschera (excluding El-Caschera); of Merca, extending from El-Caschera to Danane (excluding Danane); of Mogadiscio, extending from Danane to Eil (excluding Eil); of Bosaso, extending from Eil to Bender Ziad; of Las-Koreh, extending from Ras-Sura to Bender Ziad (excluding Bender Ziad); of Mait, extending from Ras-Khanzir to Ras Sura (excluding Ras Sura); of Berbera, extending from Loya-Ada to Ras Khanzir (excluding Ras Khanzir); and the Maritime Branch Offices of Brava, Adale, Obbia, Eil, Bender Beila, Hafun, Hordio, Bargal, Alula, Candala, Elayu, Heis and Zeila».

Article 5

Maritime Authority

1. The Maritime Authority in the Ministry of Communications and Transport shall deal with maritime matters.

2. Administrative duties of the Maritime Authority may be performed in foreign countries by Registration Agents from time to time appointed by decree of the Minister of Communications and Transport.

Article 6

Maritime Authority's Power to Impose Fine for Disciplinary Reasons on Physical and Juridical Persons

For disciplinary reasons, the Maritime Authority shall have the power to impose a fine up to Sh. So. 3.000 (three thousand) on physical and juridical persons, including cooperatives operating within

the port area or landing place; and in serious cases, he may also suspend the activity of such persons within the Port Area or landing place for a period not exceeding 6 months.

The money derived from the pecuniary penalties shall be deposited in the Public Treasury.

Article 7

Staff of the Maritime Authority

Article 7 (The Maritime Administration Staff) of Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959, shall be substituted by the following:

«The Staff of the Maritime and Port Service of Mogadiscio and other Services, Sections, Offices and Branch Offices shall normally be taken from the staff of the permanent Civil Service».

Article 8

Flag of the Mercantile Marine

The flag of the Mercantile Marine shall have the following characteristics:

Cloth of rectangular shape, 150 cm. long by 100 cm. wide, of blue colour having in the middle a white five point star, supported by the Admiralty Anchor, the cable of which shall have the «S» shape being the initial and symbol of Somalia.

CHAPTER II

Shipping and Forwarding Agents

Article 9

Shipping and Forwarding Agents

1. The Shipping and Forwarding Agents shall have the right to deal with the Maritime Authority and the dependent offices in respect of documents and formalities relating to ships, dhows and floating crafts on behalf of third persons (ship owners, navigation companies, shipmasters etc.)

2. Shipping and Forwarding Agents, except as otherwise provided by special laws, shall be licenced by the Maritime Authority. The licence may be issued on an application presented, together with the following documents, by the applicant:

- a) Birth certificate, showing that the applicant is of age;
- b) Residence certificate;
- c) Good conduct certificate;
- d) Chamber of Commerce certificate showing that the applicant has worked for at least two years as an apprentice with a Shipping or Forwarding Agent, and possesses therefore the required experience;
- e) Deposit into the Somali National Bank of Sh. So. 3.000 (three thousand) according to the prescribed rule;
- f) Acceptance to comply with all formalities and obligations prescribed by the Maritime Authority, including the payment of an annual fee of Sh. So. 1.000 (one thousand) for the Shipping Agent licence.

3. The issue of the licence shall be subject to the payment of a fee of Sh. So. 500 (five hundred).

The annual renewal fee of the licence shall be Sh. So. 150 (one hundred fifty).

CHAPTER III

Registration Fees and Annual Tax

Article 10

Registration Fees and Annual Tax

The Registration fees of ships, dhows, and floating crafts mentioned in Article 41 of Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959 and the relevant annual tax shall be as follows:

1) A) *Registration Fees:*

Ships — Up-to 1.000 tons — net tonnage	Sh. So.	1.000.00
Dhows — Up-to 50 tons	» »	50.00
From 50 tons and over	» »	100.00
Floating Crafts Up-to 20 tons	» »	25.00
From 20 tons and over	» »	50.00

B) *Annual Tax:*

Ships — Up-to 1.000 tons net - per net ton.	»	»	0.50
Dhows	»	»	1.00
Floating Crafts	»	»	1.00

2) Registration fee and annual tax of ships weighing 1.000 net tons and upwards shall be governed by Article 13 of this law.

CHAPTER IV

Documentation: Identification and Transfer of Vessels

Article 11

General Provision

No vessel, either self-propelled or of the sailing type, weighing 1000 net tons and upwards, engaged in trade exclusively between ports of the Republic, nor any other vessel engaged in foreign trade, shall fly the flag of the Republic, or be accorded the rights and privileges of a Somali vessel, unless such vessel is registered in accordance with the terms of this law. The home port of every vessel so registered shall be Mogadiscio. The name of the home port shall be shown in the Certificate of Registration.

Article 12

Vessels eligible to be registered

1. Any sea going vessel wherever built, owned by a citizen or national of the Republic, shall be eligible for documentation. The term «citizen» and «national» shall include corporations, partnerships and associations of individuals registered in the Republic. Such citizen, however, shall be domiciled in the Republic, and in the case of corporations, partnerships and associations of individuals their registration in the Republic shall be effected by the Registration Agent.

2. Any vessel, either self-propelled or of the sailing type weighing less than 1000 net tons engaged solely in trading between ports in the Republic, shall be registered locally.

Article 13

Registration fee and tonnage tax

In respect of ships weighing 1000 net tons and upwards, the registration fee shall be One United States Dollar and ten United States cents (U. S. \$ 1.10) per net ton. and the annual tonnage tax shall be twelve United States cents per net ton. (U. S. \$ 0.12).

Article 14

Title of Ship's Document

The ship's document shall be called the Certificate of Registration.

Article 15

Conditions for the issuance of Permanent Registration Certificate

1. a) In order to register a vessel, the owner, managing owner, part owner, or his agent, authorized by power of attorney, where such vessel is owned by individuals, or in the case of a corporate-owned vessel, the president, vice-president, secretary or assistant secretary of the company or other officer or agent authorized in writing, shall take an oath declaring the name of the vessel, her net tonnage, the place where built; the name and residence of any other owner, his citizenship; each owner's proportion; name of master, and citizenship, the name of the affiant and his citizenship.
 - b) The oath shall be taken before the Registration Agent or any other person designated by him.
 - c) The names of the persons owning shares in an incorporated company owning such vessel need not be stated. The oath of any other person interested and concerned in the vessel shall not be required. An agent or attorney who purchases any vessel shall take oath to the ownership of the vessel and that he is the agent or attorney for the owner and, in such capacity, has made such purchase in good faith.
2. When the master of a vessel is at the port where the vessel is when she is to be registered and application is made for registration, he, instead of the owner, agent or attorney shall take the oath regarding the citizenship required by sub-para 1) (a) above.

3. Whenever the document of any vessel is lost or destroyed, the master, or other person in command, may take the following oath before any consular or diplomatic officer or other person appointed by the Minister of Foreign Affairs at or nearest to the port where the vessel is first located after such loss or destruction:

«I, (insert the name of person swearing) being master or in command of the (insert type of vessel) or vessel called the (insert the name of the vessel), Official No. (insert No.) owned by (insert the name of the owner) of (insert domicile of owner) do swear (or affirm) that the said vessel has been, as I verily believe, registered according to the law of the Somali Republic by the name of (insert again name of vessel), and that a Permanent (or Provisional) Certificate of Registry bearing No. (insert No. of lost certificate) was issued for such vessel pursuant to the laws of the Somali Republic at (insert place of issuance of lost certificate) on (insert date of issuance of lost certificate) which certificate has been lost (or destroyed); and that the same, if found, and within my power, will be delivered up to the Registration Agent who issued it».

Article 16

Measurement

A vessel shall not be permanently registered until measured by a person appointed by the Registration Agent. A vessel registered under the laws of the Somali Republic shall not be required to be measured anew to obtain another registration document, unless her burden has been changed.

Article 17

Certificate of Measurement

The person who measures a vessel shall certify, specifying the building of the vessel, number of decks and masts, length, breadth, depth, tonnage, and such other particulars usually descriptive of the identity of a vessel; and that her name, and place to which she belongs, are painted on her stern.

Article 18

Tonnage statements in Registration Certificate

1. The permanent document of every vessel shall specify her length, depth, breadth and height under the third or spardeck, ascertained as follows:

The tonnage deck, in vessels having three or more decks to the hull, shall be the second deck from below; in all other cases the upper deck of the hull shall be the tonnage deck. The length from the forepart of the outer planking on the side of the stem to the afterpart of the main stern-post of screw vessels, and to the afterpart of the rudderpost of all other vessels measured on the top of the tonnage deck, shall be the vessel's length. The breadth of the broadest part of the outside of the vessel shall be the vessel's breadth of beam. A measure from the underside of the tonnage-deck plank, amidships to the ceiling of the hold (average thickness) shall be the depth of the hold. If the vessel has a third deck, then the height from the top of the tonnage-deck plank to the underside of the upperdeck plank shall be the height under the spardeck. All measurements shall be expressed in feet and decimal fractions of feet.

2. The documented or recorded tonnage of every vessel shall be her entire internal cubical capacity in tons of 100 cubic feet each. Ascertainment of the documented or recorded tonnage shall be measured in accordance with the rules and regulations as shall be prescribed by the Minister of Communications and Transport.

3. Each ship's permanent document, after stating the number of decks, shall separately state (1) the tonnage under the tonnage deck, (2) the tonnage of the between decks above the tonnage deck, (3) the tonnage above the upper deck, and (4) the total gross tonnage which is the sum of the three preceding items.

4. Each ship's permanent document shall state separately the deductions made from the gross tonnage, and also the net or register tonnage.

5. Upon application by the owner or master of a Somali vessel in foreign trade, the Registration Agent may attach to the document an appendix stating separately, for use in foreign ports, the measurement of such space or spaces as are there permitted to be deducted from gross tonnage.

6. If a new document is not issued upon remeasurement, the statement of remeasurement shall be attached by an appendix to the outstanding registry certificate or enrolment with a certificate of the Registration Agent that the original estimate of tonnage is amended.

Article 19

Forms of Documents

The Maritime Authority or the Registration Agent shall prescribe and furnish forms of Certificates of Registration. Ship documents shall not be issued except in the form prescribed.

Article 20

Numbering Registration Certificates and Licences

The Maritime Authority or the Registration Agent shall progressively number the licences and registration certificates, respectively, granted by him, beginning anew at the commencement of each year, and shall make a record thereof in a book kept for that purpose. He shall also retain permanently copies of all such documents issued by or surrendered to him.

Article 21

Provisional Registration Certificates to vessels abroad

1. The Maritime Authority or the Registration Agent may issue provisional registration certificates to vessels abroad which are to be documented under the flag of the Republic.

2. A provisional certificate shall entitle the vessel to the privileges of a vessel of the Republic in the foreign trade until the expiration of one year from its date, or until ten days after the vessel's arrival at a port of the Republic, whichever happens first. The Maritime Authority or the Registration Agent shall prescribe the conditions in accordance with which provisional certificates shall be issued and renewed and the manner in which they shall be surrendered in exchange for permanent certificates of registration.

3. The Maritime Authority or the Registration Agent shall prescribe the form of provisional certificate, and shall include the name of the ship and of the master, time and place of purchase and names of purchasers, and the best particulars respecting her tonnage, build, description, and inspection or survey which the issuing officer is able to obtain.

4. Copies of provisional certificates shall be forwarded as soon as practicable by the issuing officer to the Maritime Authority.

Article 22

Denial of Document

The Maritime Authority or the Registration Agent shall not grant a document or issue papers to any vessel until all applicable provisions of this decree law have been fully complied with.

Article 23

Sale of document forbidden

A document, or papers issued to any vessel, shall be used solely for the vessel for which the document or papers are granted, and the document or papers shall not be sold, lent or otherwise disposed of to any person.

Article 24

Transfer foreign

The owner of a vessel documented in accordance with the terms of this law, and who desires to transfer the vessel to foreign registration, may so do, provided that there are no unfulfilled obligations to the Republic in respect of the vessel. Before such transfer is accomplished, however, the registered owner shall surrender the ship's document to the Maritime Authority or the Registration Agent.

Article 25

Surrender and Cancellation of Registration Certificates

1. If a registered vessel is lost, taken by the enemy, burnt, broken up, or otherwise prevented from returning to the port to which she may belong, the registration certificate, if preserved, shall be delivered up within eight days after the arrival of the master or person in command in any district, to the Maritime Authority or the Registration Agent.

2. When the application is made for new registration of a vessel, its former registration certificate shall be delivered up to the Maritime Authority or the Registration Agent to whom such application is made.

Article 26

New Document

1. Whenever a documented vessel is sold or transferred wholly or partly, without change of flag, or is altered in form or burden, by being lengthened or built upon, or from one denomination to another, by the mode or method of rigging or fitting, she shall be documented anew, by her former name. Every such sale or transfer shall

be evidenced by a written instrument in the nature of a bill of sale reciting the entire certificate. Otherwise, the vessel shall not be documented anew.

2. When the Maritime Authority or the Registration Agent determines that any vessel has been sold and transferred by process of law, and that the document is retained by the former owner, he may grant a new document, under such sale, upon the owners complying with the requirements of this Chapter, excepting only the delivering up of the former document. This paragraph shall not remove the liability of any person to any penalty for not surrendering the papers belonging to any vessel on a transfer or sale of the same.

3. Any vessel required to be documented anew which is not so documented, shall not be deemed a vessel of the Republic. If a former document is not delivered up, except where it has been lost or destroyed, and the oath thereto has been taken, the owner of such vessel shall be liable to a fine of not more than Sh. So. 3.000.

Article 27

Builders Certificate

In order to register a vessel built within the Republic, the builder, by whom or under whose direction the vessel has been built, shall certify as follows: (1) that it was built by him or under his direction; (2) the place where built; (3) the time when built; (4) the person for whom built; (5) build; (6) number of decks and masts; (7) length; (8) breadth; (9) depth; (10) tonnage, and (11) such other circumstances as are usually descriptive of the identity of a vessel.

Article 28

Names, Numbers and Marks on Vessels

1. Every documented vessel shall have its name marked upon each bow and upon the stern. The home port of the vessel shall also be marked upon the stern. These names shall be painted or consist of cut or carved or cast roman letters in light colour on a dark ground, or in a dark colour on a light ground, secured in place and distinctly visible. The smallest letters used shall not be less than four inches in size. If any such vessel shall be found without these names being so marked the owner shall be liable to a fine of Sh. So. 200 for each name omitted.

2. Each vessel in addition to having her name painted on her stern, shall have the same conspicuously placed in distinct, plain

letters of not less than six inches in length, on each outer side of the pilot house, if it has such, and in case the vessel has side wheels, also on the outer side of each wheelhouse.

Any such vessel found without having her name so marked shall be subject to a fine of Sh. So. 200 for each marking omitted.

3. The draft of every registered vessel shall be marked upon the stern and stern post, in English feet or decimeters, in either Arabic or Roman numerals. The bottom of each numeral shall indicate the draft to that line.

Article 29

Change in name of vessel

1. The Maritime Authority or the Registraton Agent may change the name of a vessel on application of the owner.

The Maritime Authority or the Registration Agent shall establish necessary rules and regulations and procure necessary evidence as to age, condition, where built, and pecuniary liability of the vessel so as to prevent injury to public or private interest. Upon granting permission, the Maritime Authority or the Registration Agent shall cause the order for change of name to be published in at least four issues of newspaper at the place of documentation. The person desiring the change of name shall pay the cost of procuring evidence and advertising.

2. The following fees shall be paid the owners of vessels for securing such changes of name.

- 1) For vessels ninety-nine gross tons and under, Sh. So. 140 or Twenty United States dollars (\$ 20);
- 2) for vessels one hundred gross tons and up to and including four hundred and ninety-nine gross tons, Sh. So. 350 or Fifty United States dollars (\$ 50);
- 3) for vessels five hundred gross tons and up to and including nine hundred and ninety-nine gross tons, Sh. So. 700 or One hundred United States dollars (\$ 100);
- 4) for vessels one thousand gross tons and up to and including four thousand nine hundred and ninety-nine gross tons; Sh. So. 1.050 or One hundred and fifty United States dollars (\$ 150);
- 5) for vessels five thousand gross tons and over; Sh. So. 1400 or two hundred United States dollars (\$ 200).

3. Whenever the name of a vessel is changed, or any device, advertisement, or contrivance is used with intent to deceive as to its true name or character, such vessel shall be forfeited.

Article 30

Inspection of Documents

Any officer concerned in the collection of the revenue may at all times inspect the document of a vessel. A master who fails to exhibit the same, when required by such officer, shall be liable to a fine of Sh. So. 500, and if his failure is wilful shall be liable to a fine of Sh. So. 7.000, or imprisonment not more than one year, or both.

Article 31

Deposit of Ship's Document with Consul

Every master of a registered vessel, on his arrival at a foreign port, shall deposit his register with the consul or vice-consul if any at such port or any representative of the Republic at such port, to be returned when such master or commander produces clearance from the proper officer of the port and complies with the laws relating to the discharge of seamen in a foreign country, and payment of the fees of consular officers.

Article 32

Perjury

1. If any owner, agent or attorney commits perjury in the oath taken to obtain documentation of a vessel, such vessel, her tackle, apparel, and furniture shall be forfeited, or the value thereof recovered from such person.

2. A master who commits perjury in taking such oath shall be liable to a fine of Sh. So. 5.000, but the vessel shall not thereby be forfeited.

Article 33

Compliance with Appropriate Standards

The Maritime Authority and the Registration Agent are hereby empowered to accept for registration, documentation or enrolment hereunder such vessel as shall have complied with appropriate standards set by the following classification societies:

- 1) American Bureau of Shipping
- 2) Bureau Veritas
- 3) Lloyd's Register
- 4) Norske Veritas
- 5) or any similar standards approved by the Minister of Communications and Transport or Registration Agent.

CHAPTER V

Prohibition of Vessels to call at Certain Ports

Article 34

Prohibition of vessels to call at certain ports

Vessels documented with the Republic may in the ordinary course of commerce, sail to any port or harbour in any country whatsoever; but vessels shall not sail to any port or harbour of any country subject to a prohibitive ruling of the United Nations supported by the Republic or subject to prohibition by law of the Somali Republic.

CHAPTER VI

Preferred Ship Mortgages and Maritime Liens

Article 35

Recording contents

1. A sale, conveyance, hypothecation, mortgage or assignment of mortgage of any vessel shall not be valid in respect to such vessel, against any person other than the grantor or mortgagor, his heirs or devisees and persons having actual notice thereof, until the instrument evidencing such transaction is recorded in the Office of the Maritime Authority or in the office of the Registration Agent.

2. The Maritime Authority or the Registration Agent shall record such instruments in the order of their reception in books to be kept for that purpose and indexed to show:

- 1) the name of the vessel;
- 2) the names of the parties;
- 3) the time and date of reception of the instrument;
- 4) the interest in the vessel transferred or affected; and
- 5) the amount and date of maturity of any mortgage.

Article 36

Preferred mortgage, documentary endorsements

A valid mortgage, which, at the time it is made, includes the whole of any vessel shall have a preferred status in respect to such vessel as of the date of its recordation, if:

- 1) the mortgage is endorsed upon the vessel's document;
- 2) the mortgage is recorded as provided herein;
- 3) an Affidavit is filed with the record of such mortgage to the effect that the mortgage is made in good faith and without any design to hinder, delay, or defraud any existing or future creditor of the mortgage or any lienor of the mortgaged vessel; and
- 4) the mortgage does not stipulate that the mortgagee waives the preferred status thereof.

Article 37

Termination of mortgagee's interest

The interest of a mortgagee in a vessel registered under this law shall not be terminated by a forfeiture of the vessel for a violation of any law of the Republic, unless the mortgagee authorized, consented, or conspired to effect the illegal act, failure, or omission which constituted such violation.

Article 38

Recordation: conditions precedent

A bill of sale, conveyance, or mortgage shall not be recorded unless it states the interest of the grantor or mortgagor in the vessel, and the interest so sold, conveyed or mortgaged. A bill of sale, conveyance, mortgage, notice of claim of lien, or certificate of discharge thereof, shall not be recorded unless previously acknowledged before the Maritime Authority or the Registration Agent or Consular Agent or before a notary public or other officer authorized by the laws of the place where the acknowledgment is made to take acknowledgment of deeds.

Article 39

Preferred Mortgage

1. A mortgage which complies with the conditions enumerated in this Chapter is designated a «Preferred Mortgage».

2. There shall be endorsed upon the document of a vessel covered by a preferred mortgage:

- a) the names of the mortgagor and mortgagee;
- b) the time and date the endorsement is made;
- c) the amount and date of maturity of the mortgage; and
- d) any amount required to be endorsed by paragraphs (4) or (5) of this article.

3. Such endorsement shall be made by the Maritime Authority or the Registration Agent or other agent appointed by the Maritime Authority or the Registration Agent at any foreign port. Clearance shall not be issued to the vessel until such endorsement is made. A certificate of such endorsement, giving the time, place and description of the endorsement, shall be recorded with the records of registration. Where the endorsement is made by a person other than the Maritime Authority such certificate shall be promptly furnished to the Maritime Authority for recording.

4. A mortgage which includes property other than a vessel shall not be held a preferred mortgage unless the mortgage provides for the separate discharge of such property by the payment of a specified portion of the mortgage indebtedness. If a preferred mortgage so provides for the separate discharge, the amount of the portion of such payment shall be endorsed upon the document of the vessel.

5. If a preferred mortgage includes more than one vessel and provides for the separate discharge of each vessel by the payment of a portion of the mortgage indebtedness, the amount of such portion of such payment shall be endorsed upon the document of the vessel.

Article 40

Lien of preferred mortgage

A preferred mortgage shall constitute a maritime lien upon the mortgaged vessel in the amount of the outstanding mortgage indebtedness secured by such vessel.

Article 41

Interest on preferred mortgage

A preferred mortgage may bear such rate of interest as is agreed by the parties thereto.

Article 42

Priority, disclosure of liens: penalty

1. The mortgagor, before executing a preferred mortgage shall disclose to the mortgagee in writing the existence of any maritime lien, prior mortgage, or other obligation or liability upon the vessel to be mortgaged, which is known to the mortgagor.

2. After the execution of such mortgage and before the mortgagee has had a reasonable time in which to record it and have proper endorsements made upon the document of the vessel, the mortgagor, without the consent of the mortgagee, shall not incur any contractual obligation creating a lien upon the vessel, other than liens for wages of stevedores when employed directly by the owner, operator, master, ship's husband, or agent of the vessel, for wages of the crew of the vessel, for general average or for salvage, including contract salvage, in respect to the vessel.

3. Whoever, being a mortgagor or the president or principal officer of a corporate mortgagor, with intent to defraud, violates this article, shall be liable to a fine not exceeding Sh. So. 10,000 or to imprisonment not exceeding two years or both. The mortgage indebtedness shall thereupon become immediately due and payable at the election of the mortgagee.

Article 43

Certified copies: exhibition

1. Upon recording a preferred mortgage, two certified copies thereof shall be delivered to the mortgagor who shall place and use due diligence to retain one copy on board the mortgaged vessel and cause such copy and the document of the vessel to be exhibited by the master to any person having business which may give rise to a maritime lien or to the sale, conveyance, or mortgage of the vessel.

2. The licence of a master who wilfully fails to exhibit such documents and copy of mortgage may be suspended or revoked.

Article 44

Record of notice of all claim of lien: discharge of lien: discharge of mortgage

1. The Maritime Authority or the Registration Agent shall upon the request of any person record notice of his claim of a lien upon a registered vessel, together with the nature, date of creation, and amount of the lien and the name address of the person. Any person who has caused notice of his claim of lien to be so recorded, shall upon a discharge in whole or in part of the indebtedness, forthwith file a certificate of such discharge with the Maritime Authority or the Registration Agent, who shall thereupon record the certificate.

2. The mortgagor upon a complete discharge of the mortgage indebtedness shall forthwith file a certificate of such discharge duly executed by the mortgagee, his successors or assigns with the Maritime Authority or the Registration Agent, who shall thereupon record the certificate and the mortgagor may similarly file a certificate of partial discharge which shall be similarly recorded. In case of a vessel covered by a preferred mortgage, the Maritime Authority or the Registration Agent, shall cause an endorsement of the fact of such discharge to be made on the certificate of registration of the vessel. A certificate of such endorsement, giving the time, place and description of the endorsement, shall be recorded with the records of registration. Where the endorsement is made by a person other than the Maritime Authority such certificate shall be promptly furnished to the Maritime Authority for recording.

Article 45

Foreclosure and default: jurisdiction and procedure

1. The lien of a preferred mortgage may be enforced in the Republic by a suit *in rem* in admiralty upon default of any term or condition. In addition to any notice by publication, actual notice of the commencement of suit shall be given by the libellant, in such manner as the court directs, to the master, other ranking officer, or caretaker of the vessel, and any person who has recorded a notice of claim of an undischarged lien upon the vessel, unless after search by the libellant satisfactory to the court, such person is not found within the Republic.

2. The lien of a preferred mortgage may also be enforced by a suit *in rem* in admiralty or otherwise in any foreign country in which the vessel shall be found, pursuant to the procedure of said country for the enforcement of ship mortgages constituting maritime liens on vessels documented under the laws of said country.

3. Notwithstanding anything in this Law, the mortgagee may, in addition to all other remedies granted by this Chapter, bring suit *in personam* against the mortgagor in any court of competent jurisdiction for the amount of the outstanding mortgage indebtedness or for any deficiency in the full payment thereof.

4. This Decree Law does not authorize the enforcement by suit *in rem* in admiralty of the rights of the mortgagee in respect to realty or personalty other than vessels covered by a mortgage.

Article 46

Foreclosures: Priority of Preferred Mortgage Lien: Exemption

Upon the sale of any vessel in a suit *in rem* in admiralty for the enforcement of a preferred mortgage lien, all pre-existing claims in the vessel, including any possessory common-law lien, shall terminate and shall thereafter attach, in like amount and in accordance with their respective priorities, to the proceeds of sale: except that the preferred mortgage lien shall have priority over all claims against the vessel, except liens arising prior in time to the recording and endorsement of the preferred mortgage as provided in this Chapter, liens for damages arising out of tort, for crew's wages, for general average, and for salvage (including contract salvage) and expenses and fees allowed and costs taxed by the court.

Article 47

Necessaries; liens; enforcement

1. Whoever furnishes repairs, supplies, towage, use of dry dock or marine railway, or other necessaries, to any foreign or domestic vessel upon the order of the owner or person authorized by the owner, shall have a maritime lien on the vessel.

2. The managing owner, ship's husband, master, or any person to whom the management of the vessel at the port of supply is entrusted including any such appointed by a charterer, owner *pro hac vice* or agreed purchaser in possession, shall be presumed to have authority from the owner to procure such necessaries, but a person tortiously or unlawfully in possession or charge of the vessel shall not have authority to bind it.

3. This Chapter shall not confer a lien when the furnisher knew, or by exercise of reasonable diligence could have ascertained, that because of the terms of a charter party, agreement for sale of the vessel, or for any other reason, the person ordering necessaries was without authority to bind the vessel therefor.

Article 48

Necessaries: waiver of lien

This Chapter shall not prevent the furnisher of repairs, supplies, towage, use of dry dock or marine railway, or other necessities, or the mortgagee, from waiving his right to a lien or in the case of a preferred mortgage lien to the preferred status of such lien, at any time by agreement or otherwise.

CHAPTER VII

Wrecks and Salvage

Article 49

International Agreements

The Government may, subject to the provisions of the Constitution, make international agreements with governments interested for the reporting, marking and removing of dangerous wrecks, derelicts and other menaces to navigation in the Indian Ocean outside the coastal waters of the Republic.

Article 50

International Agreements: Derelicts expenses

1. The Government may subject to the provisions of the Constitution conclude agreements with interested maritime nations for the maintenance of:

- a) a service of assistance to vessels and crews requiring aid within the limits of a patrol to be defined in the agreement concluded;
- b) a service for the destruction or removal of derelicts in the Indian Ocean, the area in which said service is to be maintained, to be determined in such agreements by appropriate latitudinal and longitudinal boundaries;
- c) the Government may include in such agreements a provision for payment to the Government by the countries concerned of a proportionate share of the expense for the maintenance of the services named.

2. All such agreements shall be subject to ratification by the National Assembly of the Republic.

Article 51

Vessels stranded on foreign coasts

1. Consuls and vice consuls in countries on whose shores vessels of the Republic are stranded, shall take proper measures for saving the vessels, their cargoes and appurtenances, storing and securing the effects and merchandise saved, and taking inventories thereof; and such merchandise and effects with inventories thereof shall, after payment of the expenses be delivered to the owners. A consul or vice consul shall not take possession of any such merchandise, or other property, when the master, owner or consignee thereof is presented or capable of taking possession of the same.

2. The Government may appoint honorary consuls or conclude agreements with countries in which the Republic is not represented by a consul, vice consul or other accredited government agent, for the purpose of securing the service herein imposed upon the consuls and vice consuls of the Republic in countries to which they are assigned.

Article 52

Right to salvage not affected by ownership of vessel

The right to remuneration for assistance or salvage services shall not be affected by common ownership of the vessels rendering and receiving such assistance or salvage services.

Article 53

Salvage remuneration

Salvors of human life or cargo who have taken part in the services rendered in connection with the accident giving rise to salvage, shall be entitled to a fair share of the remuneration awarded to the salvors of the vessel, her cargo and accessories.

Article 54

Time limit for salvage suits

A suit for the recovery of remuneration for rendering assistance or salvage services shall not be maintainable if brought later than two years from the date when such assistance or salvage was ren-

dered, unless during that period there has not been reasonable opportunity for securing jurisdiction of the vessel, person or corporation to be charged, in which case the right of action shall not lapse until ninety days after there has been a reasonable opportunity to secure jurisdiction.

Article 55

Recovery of salvage services rendered by State vessels

The Maritime Authority or the Registration Agent and the crew of any vessels owned or operated by the Republic or its representatives, may collect and sue for salvage services rendered by such vessel and crew. Any salvage monies, recovered by the Maritime Authority or the Registration Agent and not for the benefit of the crew, shall be held for the credit of the governmental agency having possession or control of the vessel rendering such service.

CHAPTER VIII

Manning Requirements and Crew Complements

Article 56

Full complement required

1. A vessel which is documented under the flag of the Republic shall not be navigated unless she has in her service and on board such complement of officers and crew as are necessary for her safe navigation.

2. The vessels referred to in the previous paragraph shall, in so far as possible, employ Somali crew.

Article 57

Log Books

An official log book, an engine room log book, and a wireless log book shall be kept in every ship flying the flag of the Republic. Entries in such log books shall be made daily and signed by their keeper.

Article 58

Officers and crew

Any person may be engaged as captain, officer or member of the crew provided he has the experience and aptitude to fulfil those tasks designated to him.

Article 59

File regarding crew

The captain of any vessel flying the flag of the Republic shall maintain a file on each member of his crew, indicating his nationality, date of birth and any other details relating to his person, including the references on which the captain based his decision to enlist him on the crew.

CHAPTER IX

Jurisdiction of the Courts of the Republic

Article 60

Jurisdiction of the Courts of the Republic

All causes of action arising out of, or under the terms of this Decree Law, shall be subject to the jurisdiction of the Courts of the Republic.

CHAPTER X

Final Provisions

Article 61

Power to make regulations

The Minister of Communications and Transport may make regulations for the proper implementation of this decree law.

Article 62

Interpretation

On questions of interpretation, the English text of this decree law shall prevail.

Article 63

Abrogation

1. Any provision in the Maritime Code approved by Legislative Decree No. 1 of 21 February 1959 or in any other law which is contrary to or inconsistent with this decree law is hereby abrogated.

2. Matters not specifically covered by this decree law shall continue to be governed by the Maritime Code referred to in the previous paragraph.

Article 64

Entry into force

This decree law shall enter into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin and shall be presented to the National Assembly for conversion into law under the terms of Article 63 of the Constitution.

Mogadiscio, 1 November 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister a. i.

ABDJLCADIR MAHAMED ADEN

The Minister of Communications and Transport

ADEN ISSAK AHMED

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE